

## RICEZIONE, STOCCAGGIO E RIGASSIFICAZIONE DEL GNL

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1) GESTIONE DEI CASI DI INOSSERVANZA DEL PROGRAMMA DELLE CONSEGNE DI GNL OVVERO DEGLI APPRODI SPOT .....</b>    | <b>2</b>  |
| 1.1) MANCATA EFFETTUAZIONE DELLA DISCARICA .....   | 2         |
| 1.1.1) Mancata effettuazione della discarica per motivi non imputabili all'Operatore.....                          | 2         |
| 1.1.2) Mancata effettuazione della discarica per motivi imputabili all'Operatore.....                              | 3         |
| 1.2) MANCATO RISPETTO DEL CANCELLO DI ACCETTAZIONE.....  | 3         |
| 1.2.1) Nave in cancello.....   | 3         |
| 1.2.2) Mancato rispetto del Cannello per motivi non imputabili all'Operatore .....                                 | 4         |
| 1.2.3) Mancato rispetto del Cannello per motivi imputabili all'Operatore .....                                     | 4         |
| 1.3) MANCATO RISPETTO DEL TUD.....   | 5         |
| 1.3.1) Mancato rispetto del TUD per motivi non imputabili all'Operatore.....                                       | 5         |
| 1.3.2) Mancato rispetto del TUD per motivi imputabili all'Operatore.....   | 5         |
| 1.4) RITARDI NON IMPUTABILI ALL'OPERATORE .....  | 5         |
| 1.5) ACCETTAZIONE DELLA NAVE METANIERA IN DISCARICA OLTRE IL TERMINE PREVISTO PER IL CANCELLO DI ACCETTAZIONE..... | 6         |
| <b>2) [RIMOSSO CON AGGIORNAMENTO DEL CODICE 2018-REV I].....</b>   | <b>6</b>  |
| <b>3) MANCATO RISPETTO DELLE SPECIFICHE DI QUALITA' .....</b>  | <b>6</b>  |
| 3.1) FUORI SPECIFICA AL PORTO DI CARICAZIONE.....  | 6         |
| 3.2) FUORI SPECIFICA AL PUNTO DI CONSEGNA.....   | 7         |
| 3.3) CORREZIONE DELL'INDICE DI WOBBE .....   | 7         |
| 3.4) QUALITÀ E PRESSIONE AL PUNTO DI RICONSEGNA .....  | 7         |
| <b>4) CORRISPETTIVI PER IL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE .....</b>  | <b>8</b>  |
| 4.1) CORRISPETTIVI RELATIVI AI SERVIZI BASE DI RIGASSIFICAZIONE.....   | 8         |
| 4.2) CORRISPETTIVI RELATIVI AL SERVIZIO DI TRASPORTO .....   | 8         |
| <b>5) CORRISPETTIVI DI SCOSTAMENTO PER IL SERVIZIO BASE DI RIGASSIFICAZIONE DI TIPO CONTINUATIVO .....</b>         | <b>10</b> |
| 5.1) CORRISPETTIVI DI SCOSTAMENTO TRA VOLUME PROGRAMMATO NEL MESE M E CONSEGNA TO NEL MESE M+1 .....               | 10        |
| 5.2) CORRISPETTIVI DI SCOSTAMENTO TRA VOLUME CONSEGNA TO E CAPACITÀ DISPONIBILE .....                              | 10        |
| <b>6) CORRISPETTIVI DI SCOSTAMENTO PER IL SERVIZIO BASE DI RIGASSIFICAZIONE DI TIPO SPOT.....</b>                  | <b>10</b> |
| 6.1) CORRISPETTIVI DI SCOSTAMENTO TRA VOLUME PROGRAMMATO E CONSEGNA TO .....                                       | 10        |
| 6.2) CORRISPETTIVI DI SCOSTAMENTO TRA VOLUME CONSEGNA TO E CAPACITÀ DISPONIBILE .....                              | 11        |
| <b>7) CORRISPETTIVI PER I SERVIZI DI FLESSIBILITÀ .....</b>  | <b>11</b> |
| 7.1) SERVIZIO DI FLESSIBILITÀ IN RICONSEGNA .....  | 11        |
| 7.2) SERVIZIO DI STOCCAGGIO TEMPORANEO .....   | 11        |
| <b>8) CORRISPETTIVI PER I SERVIZI ACCESSORI ED OPZIONALI.....</b>  | <b>12</b> |



## 1) GESTIONE DEI CASI DI INOSSERVANZA DEL PROGRAMMA DELLE CONSEGNE DI GNL OVVERO DEGLI APPRODI SPOT

Per inosservanza del programma delle consegne di GNL ovvero degli approdi spot conferiti, si intende:

- la mancata effettuazione di una discarica programmata nel mese M ovvero di un approdo spot conferito nel mese M;
- il mancato rispetto del Cancellato di Accettazione di una Data di Arrivo Programmata nel mese M, qualora la comunicazione tra le Parti avvenga successivamente al terzo giorno di calendario antecedente la Data di Arrivo Programmata;
- il mancato rispetto del TUD di una Data di Arrivo Programmata nel mese M

### 1.1) Mancata effettuazione della discarica

#### 1.1.1) Mancata effettuazione della discarica per motivi non imputabili all'Operatore

Nel caso in cui, per motivi non imputabili all'Operatore, l'Utente non sia in grado di effettuare una discarica programmata nel mese M ovvero di un approdo spot conferito nel mese M, l'Utente stesso sarà tenuto a darne comunicazione all'Operatore.

In tal caso l'Utente perderà il diritto, acquisito in sede di programmazione ovvero di conferimento di capacità di tipo spot, ad effettuare tale discarica.

GNL Italia, a seguito della comunicazione, da parte dell'Utente, di mancata effettuazione della discarica, applicherà i seguenti corrispettivi.

Qualora la comunicazione relativa alla mancata effettuazione della discarica sia pervenuta nei giorni compresi tra l'ottavo giorno precedente la Data di Arrivo Programmata e la medesima Data di Arrivo Programmata, l'Utente corrisponderà all'Operatore:

- un corrispettivo per la mancata effettuazione della discarica Cmd pari a:

$$C_{md} = T \cdot \alpha \cdot C \cdot Cd$$

dove C è il corrispettivo di assegnazione determinato in esito alle procedure di conferimento di cui al Capitolo 5,  $\alpha$  è un coefficiente pari a 0,7 - così come definito dall'Autorità con Delibera n°178/05 e il valore T varia in funzione dei giorni di preavviso della comunicazione di mancata effettuazione della discarica rispetto alla Data di Arrivo Programmata :

| Giorni di preavviso | Valore di T |
|---------------------|-------------|
| 7                   | 0,2         |
| 6                   | 0,4         |
| 5                   | 0,6         |
| 4                   | 0,8         |
| 3                   | 1           |
| <3                  | 2           |



fermo restando il pagamento dei corrispettivi per il servizio base di rigassificazione in relazione alla discarica in oggetto.

#### 1.1.2) Mancata effettuazione della discarica per motivi imputabili all'Operatore

Nel caso in cui, per motivi imputabili all'Operatore, l'Utente non sia in grado di effettuare una discarica programmata nel mese M, l'Operatore sarà tenuto a darne comunicazione all'Utente stesso.

In tal caso, l'Utente sarà sollevato dall'obbligo di pagamento della tariffa di rigassificazione in relazione alla discarica in oggetto, e l'Operatore sarà tenuto a corrispondere all'Utente un importo per la mancata effettuazione della discarica  $C'_{md}$  pari a:

$$C'_{md} = T \cdot \alpha \cdot C \cdot C_d$$

dove C è il corrispettivo di assegnazione determinato in esito alle procedure di conferimento di cui al Capitolo 5,  $\alpha$  è un coefficiente pari a 0,7 - così come definito dall'Autorità con Delibera n°178/05 e il valore T varia in funzione dei giorni di preavviso della comunicazione di mancata effettuazione della discarica rispetto alla Data di Arrivo Programmata:

| Giorni di preavviso | Valore di T |
|---------------------|-------------|
| >7                  | 1           |
| 7                   | 1,2         |
| 6                   | 1,4         |
| 5                   | 1,6         |
| 4                   | 1,8         |
| <4                  | 2           |

#### 1.2) Mancato rispetto del Cannello di Accettazione

##### 1.2.1) Nave in cancello

Qualora la Nave metaniera arrivi al PBS nel rispetto del Cannello di Accettazione, l'Operatore sarà tenuto ad accettare tale Nave per la discarica entro il Cannello di Accettazione, dandone appropriata comunicazione alla Nave stessa e tenendo conto dei regolamenti in vigore.

Nel caso in cui la Nave metaniera, nonostante le comunicazioni di cui al capitolo "Operazioni di consegna del GNL e di riconsegna del gas naturale", arrivata al PBS nel rispetto del Cannello di Accettazione, non possa far rotta verso l'ormeggio entro la fine del Cannello di Accettazione per motivi non imputabili al Terminale, GNL Italia non sarà obbligata ad accettare in discarica la Nave metaniera in oggetto.

In tale evenienza si applicherà:

- quanto previsto al punto "Mancata effettuazione della discarica per motivi non imputabili all'Operatore", qualora non sussistano le condizioni per l'accettazione della Nave in discarica;



- le disposizioni di cui al punto “Mancato rispetto del Cannello per motivi non imputabili all’Operatore” in caso di esito positivo della verifica di fattibilità, da parte dell’Operatore, della discarica in oggetto.

#### 1.2.2) Mancato rispetto del Cannello per motivi non imputabili all’Operatore

Nel caso in cui, per motivi non imputabili all’Operatore, l’Utente non sia in grado di rispettare il Cannello di Accettazione, l’Utente stesso dovrà darne comunicazione all’Operatore. In tal caso, l’Operatore non sarà obbligato a ricevere la Nave in oggetto per l’effettuazione della discarica.

Tuttavia, in tale evenienza, l’Operatore verificherà la possibilità di effettuare la discarica del GNL in altra data a condizione che:

- vi sia la disponibilità del pontile di ormeggio;
- vi sia capacità disponibile nei serbatoi di stoccaggio anche per tutte le altre discariche programmate nel resto del mese e nei mesi successivi;
- il Cannello di Accettazione della Nave non si sovrapponga con il TUD della precedente Nave Programmata in discarica (nave in anticipo);
- il TUD della Nave non si sovrapponga con il Cannello di Accettazione della successiva Nave Programmata (nave in ritardo).

L’Operatore, entro il giorno di calendario successivo la data di ricevimento della comunicazione, darà comunicazione all’Utente:

- del nuovo Cannello di Accettazione (e relativa nuova Data di Arrivo Programmata), in caso di accettazione della comunicazione inviata dall’Utente;
- della conferma del Cannello di Accettazione, così come indicato nel Programma Mensile delle Consegne di GNL, in caso di mancata accettazione della comunicazione inviata dall’Utente.

Qualora non sia possibile procedere alle operazioni di discarica, l’Utente della Nave in anticipo/ritardo perderà il diritto acquisito in sede di programmazione ovvero di conferimento di capacità di tipo spot, e si applicherà quanto previsto al punto precedente “Mancata effettuazione della discarica per motivi non imputabili all’Operatore”.

#### 1.2.3) Mancato rispetto del Cannello per motivi imputabili all’Operatore

Nel caso in cui, per motivi imputabili all’Operatore, l’Utente non sia in grado di rispettare il Cannello di Accettazione, l’Operatore dovrà darne comunicazione, all’Utente interessato, che avrà facoltà di procedere alla discarica in altra data concordata con l’Operatore.

Qualora non sia possibile procedere all’operazione di discarica, si applicherà quanto previsto al paragrafo “Mancata effettuazione della discarica per motivi imputabili all’Operatore”.



### 1.3) Mancato rispetto del TUD

#### 1.3.1) Mancato rispetto del TUD per motivi non imputabili all'Operatore

Se le operazioni di scarica non venissero completate entro il TUD per ragioni non imputabili all'Operatore, quest'ultimo, al raggiungimento di tale termine, potrà richiedere l'interruzione della scarica.

Nel caso in cui l'Operatore autorizzi la prosecuzione dell'operazione di scarica, il TUD sarà - nel rispetto del Cannello di Accettazione della Nave successivamente programmata - conseguentemente prolungato.

Qualora non sia possibile completare l'operazione di scarica nel rispetto del Cannello di Accettazione della Nave successivamente programmata, la Nave in oggetto sarà tenuta ad interrompere la scarica e ad allontanarsi immediatamente dall'ormeggio.

Se, per ragioni di sicurezza, non fosse possibile interrompere la scarica, l'Utente sarà tenuto a mantenere l'Operatore indenne da tutti i costi ed oneri da quest'ultimo sostenuti in conseguenza del mancato rispetto del TUD per motivi non imputabili all'Operatore stesso.

#### 1.3.2) Mancato rispetto del TUD per motivi imputabili all'Operatore

Se le operazioni di scarica non venissero completate entro il TUD per ragioni direttamente imputabili all'Operatore ed in presenza di condizioni che ne consentano - nel rispetto del Cannello di Accettazione della Nave successivamente programmata - il prolungamento, l'Utente dovrà comunicare all'Operatore l'intenzione di interrompere o meno la scarica al raggiungimento del TUD originario.

Nel caso in cui l'Utente comunichi l'intenzione di proseguire l'operazione di scarica, il TUD sarà conseguentemente prolungato.

Qualora non sia possibile completare l'operazione di scarica nel rispetto del Cannello di Accettazione della Nave successivamente programmata, la Nave in oggetto sarà tenuta ad interrompere la scarica e ad allontanarsi immediatamente dall'ormeggio: in tal caso si applica quanto previsto al paragrafo "Mancata effettuazione della scarica per motivi imputabili all'Operatore".

### 1.4) Ritardi non imputabili all'Operatore

Non potranno essere considerati imputabili all'Operatore i tempi che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, vengono indicati qui di seguito:

- di attesa dei servizi portuali ed ogni altra operazione di competenza della Nave;
- necessari alla Nave per muoversi dal PBS o dal punto di ancoraggio, a decorrere dal momento in cui la Nave comunica il NOR e sino all'avvenuto ormeggio a pontile, dedotti gli eventuali tempi di attesa della Nave metaniera al PBS o all'area di ancoraggio ed imputabili all'Operatore;
- persi dall'orario di ormeggio all'inizio delle operazioni di scarica in quanto imputabili alla Nave;



- persi per attese e/o interruzioni all'ormeggio e alla scarica a causa di condizioni meteo-marine avverse;
- persi in ottemperanza a disposizioni e regolamentazioni relative al porto di La Spezia e/o al Terminale;
- per la gestione della scarica qualora la temperatura del GNL consegnato sia superiore a -160°C

nonché gli ulteriori tempi qui di seguito indicati, quando non imputabili direttamente all'Operatore:

- l'attesa della libera pratica sanitaria;
- i tempi di maneggio zavorra (se non in contemporanea alla scarica);
- l'attesa della libera pratica doganale all'ormeggio o in rada all'ancora;
- il rifornimento di combustibili, di viveri e di azoto.

#### 1.5) **Accettazione della Nave metaniera in scarica oltre il termine previsto per il Cancellone di Accettazione**

GNL Italia si riserva la possibilità di accettare la richiesta, avanzata dall'Utente interessato entro e non oltre il giorno precedente la Data di Arrivo Programmata, di effettuare l'ormeggio della Nave metaniera tra le ore 20:01 e le ore 24:00 (ora italiana) della Data di Arrivo Programmata, a condizione che tale richiesta abbia carattere occasionale ed a valle dell'opportuna verifica dell'Operatore, fermo restando, in caso di esito positivo della verifica:

- i) l'applicazione di un TUD pari a 54 ore, con decorrenza dalla fine del termine di accettazione in oggetto (ore 24:00);
- ii) il pagamento dei costi aggiuntivi, sostenuti dall'Operatore in dipendenza di tale attività, come da condizioni rese disponibili sul sito Internet di GNL Italia.

Il relativo modulo per la richiesta in oggetto viene anch'esso reso disponibile sul sito web di GNL Italia.

La comunicazione relativa all'esito della verifica circa la richiesta di cui al presente paragrafo verrà inviata da GNL Italia entro le ore 13:00 della Data di Arrivo Programmata.

#### 2) **[RIMOSSO CON AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RIGASSIFICAZIONE REV 2018 - I]**

#### 3) **MANCATO RISPETTO DELLE SPECIFICHE DI QUALITÀ'**

##### 3.1) **Fuori specifica al porto di caricazione**

Nel caso in cui le caratteristiche qualitative del GNL caricato, notificate dall'Utente all'Operatore ai sensi di quanto previsto al capitolo "Modalità e procedure di abilitazione di Navi metaniere alla scarica", non risultino conformi alle specifiche di qualità di cui al capitolo "Qualità del GNL consegnato e del gas riconsegnato", paragrafo 2, l'Operatore avrà il diritto di rifiutare tale GNL fuori specifica e di non autorizzare la



discarica della Nave metaniera presso il Terminale, con comunicazione all'Utente entro 12 ore dal ricevimento della suddetta notifica.

In caso di rifiuto, l'Utente perderà il diritto ad effettuare tale discarica acquisito in sede di programmazione ovvero di conferimento di capacità di tipo spot, e sarà tenuto a corrispondere all'Operatore quanto previsto al paragrafo 1.1.1 (Mancata effettuazione della discarica per motivi non imputabili all'Operatore).

### 3.2) Fuori specifica al Punto di Consegna

Nell'eventualità che le caratteristiche qualitative del GNL caricato, notificate dall'Utente all'Operatore ai sensi di quanto previsto al capitolo "Modalità e procedure di abilitazione di Navi metaniere alla discarica", risultino conformi alle specifiche di qualità di cui al paragrafo 2, ma alla discarica tale carico di GNL non risulti conforme alle specifiche di cui al paragrafo 2, l'Operatore, con la diligenza del buon padre di famiglia, porrà in atto tutte le operazioni idonee per procedere alla discarica della Nave, fermo restando il diritto dell'Operatore a rifiutare tale GNL fuori specifica e ad interrompere la discarica.

In caso di rifiuto, l'Utente sarà tenuto a corrispondere all'Operatore quanto previsto al capitolo "Ricezione, stoccaggio e rigassificazione del GNL", paragrafo 1.1.1 (Mancata effettuazione della discarica per motivi non imputabili all'Operatore).

In caso di accettazione del GNL in oggetto, l'Utente si farà carico di tutti i costi ed oneri, debitamente documentati, derivanti all'Operatore dal GNL consegnato fuori specifica.

### 3.3) Correzione dell'Indice di Wobbe

Nell'eventualità che l'Utente consegni all'Operatore al Punto di Consegna quantità di GNL caratterizzate da un valore dell'Indice di Wobbe incluso tra 52,13 e 53,17 MJ/Sm<sup>3</sup>, si renderà necessario l'utilizzo degli impianti di correzione dell'Indice di Wobbe del Terminale, al fine di riportare il valore di tale Indice per il GNL rigassificato entro il limite compatibile con la sua immissione nella rete dei metanodotti di Snam Rete Gas.

Si evidenzia che, nel caso in cui il valore dell'Indice di Wobbe del GNL consegnato risulti superiore a 53,17 MJ/Sm<sup>3</sup>, la correzione di tale valore entro il limite compatibile con l'immissione nella rete di trasporto comporta la riduzione della capacità di rigassificazione del Terminale. In tal caso, l'Operatore darà corso a tale riduzione solo se - e nella misura in cui - tale riduzione non comporterà alcun impatto negativo sul programma di ricezione e rigassificazione delle successive Navi metaniere.

In caso di attivazione del servizio accessorio di correzione dell'Indice di Wobbe, si applicheranno i relativi corrispettivi di cui al presente capitolo.

### 3.4) Qualità e pressione al Punto di Riconsegna

Fermo restando quanto previsto ai precedenti paragrafi del presente capitolo, l'Operatore garantisce che le caratteristiche di qualità e la pressione del GNL rigassificato saranno compatibili con l'immissione di tale gas nella rete di trasporto.



#### 4) CORRISPETTIVI PER IL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE

##### 4.1) Corrispettivi relativi ai Servizi base di Rigassificazione

###### Corrispettivi di accesso

In relazione ai servizi base di rigassificazione di tipo continuativo e spot di cui al paragrafo 2 del capitolo “Descrizione dei servizi”, troveranno applicazione il corrispettivo di assegnazione determinato ad esito delle procedure di conferimento di cui al Capitolo 5 nonché ogni altro corrispettivo di cui alla tariffa di rigassificazione previsto dall’Autorità, come pubblicato sul sito internet di GNL Italia, applicato alle quantità contrattuali di GNL impegnate dall’Utente. Per ogni Slot conferito all’Utente, la quantità contrattuale di GNL impegnata corrisponde alla capacità di rigassificazione di uno Slot, ottenuta moltiplicando la capacità di rigassificazione giornaliera del Terminale, di cui al Capitolo 2, paragrafo 3.3, per il numero di giorni di uno Slot, come pubblicate sul sito internet di GNL Italia. Per ogni approdo spot conferito all’Utente, la quantità contrattuale di GNL impegnata corrisponde al Volume Massimo Scaricabile relativo al medesimo approdo spot.

###### Coefficiente per la copertura di consumi e perdite della catena di rigassificazione

In relazione ai servizi base di rigassificazione di tipo continuativo e spot di cui al paragrafo 2 del capitolo “Descrizione dei servizi”, troverà applicazione il coefficiente a copertura di consumi e perdite della catena di rigassificazione applicato ai quantitativi di GNL scaricati dall’Utente. Tale coefficiente, approvato dall’Autorità, è reso disponibile da GNL Italia sul proprio sito internet.

##### 4.2) Corrispettivi relativi al Servizio di trasporto

I quantitativi di GNL rigassificati presso il Terminale vengono immessi in rete nell’ambito della capacità di trasporto di cui l’Operatore dispone, ai sensi di quanto previsto all’articolo 8 della Delibera n°137/02, presso il Punto di Entrata Panigaglia: la capacità di trasporto richiesta da GNL Italia a Snam Rete Gas, è determinata, fermi restando i conferimenti di cui alla delibera n° 168/06 e ARG/gas 2/10, in misura pari alla quota del send out massimo corrispondente al rapporto fra la capacità di rigassificazione conferita agli Utenti e la capacità di rigassificazione del terminale.

Ogni mese in esito al programma delle consegne di cui al Capitolo 9, paragrafo 1, GNL Italia provvederà ad effettuare la prenotazione della capacità di trasporto per un periodo di durata mensile e a determinare la quota-parte del corrispettivo di capacità complessivamente dovuto da GNL Italia a Snam Rete Gas nel mese in oggetto, di competenza di ciascun Utente. Detta quota-parte viene determinata secondo le modalità qui di seguito riportate:

$$QuotaEntry_k^M = \left( \frac{\sum Q_k^M}{Q_{tot}^M} \cdot SO \right) \cdot (CP_E \cdot \alpha)$$

dove:





$QuotaEntry_k^M$  è la quota parte del corrispettivo mensile di capacità dovuto da GNL Italia a Snam Rete Gas, di competenza dell'Utente k-esimo per il mese M;

$Q_k^M$  è pari alla capacità di rigassificazione conferita all'Utente k nel mese M da GNL Italia;

$Q_{tot}^M$  è pari alla capacità di rigassificazione complessivamente disponibile nel mese M, come da pubblicazione di GNL Italia sul proprio sito internet;

SO è il send out massimo giornaliero del terminale (come definito al comma 1.1 lettera o della deliberazione ARG/gas 2/10)

$CP_E$  è il corrispettivo unitario di capacità per il Punto di Entrata di Panigaglia, come pubblicato sul sito di Snam Rete Gas S.p.A.

$\alpha$  rappresenta il coefficiente moltiplicativo pubblicato sul sito di Snam Rete Gas S.p.A applicato in caso di conferimento di capacità di trasporto di tipo mensile.

Alternativamente, l'Utente ha la facoltà di richiedere a GNL Italia la prenotazione della capacità di trasporto per periodi di durata:

- trimestrale (periodi ottobre-dicembre; gennaio-marzo; aprile-giugno; luglio-settembre), relativamente a 3 Slot (ovvero multipli di 3 Slot) associati a date di calendario distribuite uniformemente nei mesi oggetto della richiesta (ottobre-dicembre; gennaio-marzo; aprile-giugno; luglio-settembre);
- semestrale (ottobre-marzo; aprile-settembre), relativamente a 6 Slot (ovvero multipli di 6 Slot) associati a date di calendario distribuite uniformemente nei mesi oggetto della richiesta (ottobre-marzo; aprile-settembre);
- annuale (ottobre-settembre), relativamente a 12 Slot (ovvero multipli di 12 Slot) associati a date di calendario distribuite uniformemente nei mesi oggetto della richiesta (ottobre-settembre).

In tale evenienza, GNL Italia provvederà a effettuare la prenotazione della capacità di trasporto e a determinare la quota-parte del corrispettivo di capacità complessivamente dovuto da GNL Italia a Snam Rete Gas, di competenza di ciascun Utente. Detta quota-parte viene determinata secondo le modalità qui di seguito riportate:

$$QuotaEntry_k^P = \left( \frac{\sum Q_k^P}{Q_{tot}^P} \cdot SO \right) \cdot (CP_E \cdot \alpha) \text{ dove:}$$

$QuotaEntry_k^P$  è la quota parte del corrispettivo di capacità dovuto da GNL Italia a Snam Rete Gas, di competenza dell'Utente k-esimo per il periodo P;

$Q_k^P$  è pari alla capacità di rigassificazione relativa all'Utente k nel periodo P da GNL Italia;

$Q_{tot}^P$  è pari alla capacità di rigassificazione complessivamente disponibile nel periodo P, come da pubblicazione di GNL Italia sul proprio sito internet;

SO è il send out massimo giornaliero del terminale (come definito al comma 1.1 lettera o della deliberazione ARG/gas 2/10)

$CP_E$  è il corrispettivo unitario di capacità per il Punto di Entrata di Panigaglia, come pubblicato sul sito di Snam Rete Gas S.p.A.



$\alpha$  rappresenta il coefficiente moltiplicativo pubblicato sul sito di Snam Rete Gas S.p.A applicato in caso di conferimento di capacità di trasporto di tipo trimestrale, semestrale ovvero annuale.

Resta inteso che nel caso l'Utente abbia richiesto la prenotazione della capacità di trasporto per periodi superiori al mese è in ogni caso tenuto al pagamento del corrispettivo di cui al presente paragrafo anche in caso di mancata conferma dello/degli Slot di scarica nell'ambito del programma delle consegne di cui al Capitolo 9, paragrafo 1 e/o al pagamento addizionale della quota-parte del corrispettivo di capacità relativo al servizio di trasporto in caso di scambio di capacità di rigassificazione con GNL Italia di cui al Capitolo 8, paragrafo 2.

## 5) CORRISPETTIVI DI SCOSTAMENTO PER IL SERVIZIO BASE DI RIGASSIFICAZIONE DI TIPO CONTINUATIVO

### 5.1) Corrispettivi di scostamento tra volume programmato nel mese M e consegnato nel mese M+1

Qualora lo scostamento annuale di un utente risulti superiore al 10% della somma S dei volumi di GNL programmati in consegna per ciascun mese M+1 dell'anno termico nel programma delle consegne definito il mese M, l'Utente, in aggiunta a quanto previsto al precedente paragrafo 4.1, è tenuto al pagamento di un corrispettivo pari a 4,5 euro/mc<sub>liq</sub> moltiplicato per la differenza fra lo scostamento annuale e il 10% della somma S.

### 5.2) Corrispettivi di scostamento tra volume consegnato e capacità disponibile

Qualora il volume di GNL consegnato da un Utente per uno Slot vincolato di cui sia titolare risulti superiore al quantitativo massimo di GNL che l'Utente può consegnare, pari a (Q<sub>max</sub>), di cui al Capitolo 9, paragrafo 1.1.3, l'Utente, in aggiunta a quanto previsto al precedente paragrafo 4.1, è tenuto al pagamento di un corrispettivo pari al 10% del corrispettivo di assegnazione determinato ad esito delle procedure di conferimento di cui al Capitolo 5 relativo al medesimo Slot vincolato, applicato alla differenza tra il quantitativo di GNL effettivamente consegnato e il quantitativo massimo di GNL che l'Utente può consegnare (Q<sub>max</sub>).

La maggiorazione in oggetto non trova applicazione nel caso di disposizioni adottate dal Ministero delle Attività Produttive ai sensi dell'articolo 8.7 del Decreto Legislativo n°164/00.

## 6) CORRISPETTIVI DI SCOSTAMENTO PER IL SERVIZIO BASE DI RIGASSIFICAZIONE DI TIPO SPOT

### 6.1) Corrispettivi di scostamento tra volume programmato e consegnato

Qualora lo scostamento mensile tra il quantitativo di GNL previsto in consegna dall'Utente, come indicato nell'ambito della richiesta di acquisto di capacità di rigassificazione spot di cui al Capitolo 5, ed il quantitativo di GNL effettivamente



consegnato dall'Utente nel medesimo mese risulti superiore al 10% del quantitativo previsto in consegna, l'Utente, in aggiunta a quanto previsto al precedente paragrafo 4.1, è tenuto al pagamento di un corrispettivo pari a 4,5 euro/mc<sub>liq</sub> moltiplicato per la differenza fra lo scostamento e il 10% del quantitativo previsto in consegna.

#### 6.2) Corrispettivi di scostamento tra volume consegnato e capacità disponibile

Qualora il volume di GNL consegnato da un Utente per un approdo spot di cui sia titolare risulti superiore al quantitativo massimo di GNL che l'Utente può consegnare, pari al Volume Massimo Scaricabile relativo al medesimo approdo spot, l'Utente in aggiunta a quanto previsto al precedente paragrafo 4.1, è tenuto al pagamento di un corrispettivo pari al 10% del corrispettivo di assegnazione determinato ad esito delle procedure di conferimento di cui al Capitolo 5 relativo al medesimo approdo spot, applicato alla differenza tra il quantitativo di GNL effettivamente consegnato e il quantitativo massimo di GNL che l'Utente può consegnare (Volume Massimo Scaricabile).

La maggiorazione in oggetto non trova applicazione nel caso di disposizioni adottate dal Ministero delle Attività Produttive ai sensi dell'articolo 8.7 del Decreto Legislativo n°164/00.

### 7) CORRISPETTIVI PER I SERVIZI DI FLESSIBILITÀ

#### 7.1) Servizio di Flessibilità in Riconsegna

La tariffa per il servizio ( $T_f$ ) è pari a:

$$T_f = C_f * Q_f$$

Dove:

- $C_f$  è il corrispettivo variabile per l'erogazione del Servizio di Flessibilità in riconsegna, espresso in euro/MWh
- $Q_f$  è il volume di flessibilità giornaliera oggetto del Servizio di Flessibilità in Riconsegna, espresso in MWh.

#### 7.2) Servizio di Stoccaggio Temporaneo

Il Servizio di Stoccaggio Temporaneo viene fornito su base mensile. La tariffa per il servizio ( $T_s$ ) è pari a:

$$T_s = C_s * c * Q_s$$

Dove:



- $C_s$  è il corrispettivo variabile relativo ai volumi richiesti per il Servizio di Stoccaggio Temporaneo, espresso in euro/ $mc_{liq}$  g;
- $c$  è il numero di cicli per cui viene erogato il Servizio di Stoccaggio Temporaneo. Ogni ciclo corrisponde a 10 giorni;
- $Q_s$  è il volume complessivo di stoccaggio di GNL oggetto del Servizio di Stoccaggio Temporaneo, espresso in  $mc_{liq}$ ;

## 8) CORRISPETTIVI PER I SERVIZI ACCESSORI ED OPZIONALI

I corrispettivi per i servizi accessori effettuati dall'Operatore presso il Terminale e per i servizi opzionali previsti nel presente documento sono pubblicati sul sito Internet di GNL Italia.

